

VERBALE SEDUTA A.C. V.A.S. Del 19.10.2021

Decisione n° 4 del 15.06.2022

OGGETTO: VARIANTE PUNTUALE SEMPLIFICATA AL P.O.C. - SCHEDA RQm 13_1 “AREA DI RECUPERO CON DESTINAZIONE MISTA: FASCIA PERIURBANA COMPRESA TRA LA PISTA MARGHERITA E PORTA SAN MATTEO, SAN GIMIGNANO”.

Conclusione della procedura di verifica di assoggettabilità semplificata

L'AUTORITA' COMPETENTE IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA, ai sensi dell'art.4 della L.R.T. n. 10/2010 e s.m.i.

Premesso che

- Il Comune di San Gimignano si è dotato di Piano Strutturale con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 30.11.2007 ai sensi della L.R. n. 1/2005;
- con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 08/04/2020, con la quale è stato avviato il procedimento di formazione del nuovo Piano Strutturale;
- Il Comune di San Gimignano si è dotato di Piano Operativo approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 30/11/2021 ai sensi dell'art. 19 della LR 65/2014, con contestuale Variante al Piano Strutturale, pubblicato sul BURT n. 52 del 29/12/2021;
- Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 23/03/2022 è stato avviato il procedimento per la redazione della variante normativa al Piano Operativo;

Attestato che

- La variante avente come oggetto la ripermimetrazione del comparto RQm 13 e la modifica alle modalità di attuazione ha come principale obiettivo quello di migliorare la situazione di sicurezza e degrado in cui verte l'intera area, oltre a rendere più semplice l'attuazione degli interventi dando a ciascun subcomparto una propria autonomia in quanto l'attuazione dei rimanenti interventi avverrà per singoli piani di recupero;

- Le modifiche alla scheda non producono nuovo carico urbanistico.

Considerato che

- L'art. 28 bis comma 1 della LR 65/2014 recita che “Le varianti disciplinate dal presente capo non sono soggette all'avvio del procedimento di cui all'articolo 17.” e ricorrendone pertanto le condizioni, la presente variante al POC non è soggetta all'avvio del procedimento di cui all'articolo 17 della LR 65/2014;
- L'art. 30 comma 2 della LR 65/2014 recita che “Sono definite varianti semplificate al piano operativo le varianti che hanno come oggetto previsioni interne al perimetro del territorio urbanizzato.” e ricorrendone pertanto le condizioni, la presente variante al POC sarà di tipo semplificato perché ha per oggetto previsioni interne al perimetro del territorio urbanizzato;
- L'art. 36 comma 2 della LR 65/2014 recita che “La Regione, le province, la città metropolitana e i comuni assicurano l'informazione e la partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati alla formazione degli atti di governo del territorio di loro competenza nell'ambito dei procedimenti di cui al titolo II, capi I e II e al titolo III, capo I.” e non ricorrendone pertanto le condizioni, per la presente variante non vi è obbligo di nomina di un garante;
- l'art. 5, comma 3 ter della LR 10/2010 recita: *“Nei casi di varianti formali, di carattere redazionale o che comunque non comportino modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a VAS, l'autorità procedente può chiedere all'autorità competente una procedura di verifica di assoggettabilità semplificata al fine di verificare che tali varianti non comportino impatti sull'ambiente. A tal fine l'autorità procedente presenta una relazione motivata all'autorità competente, la quale si esprime con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS entro trenta giorni dal ricevimento della relazione stessa.”* e che pertanto la variante oggetto della presente decisione è supportata da una relazione che motiva il ricorso alla verifica di assoggettabilità a VAS in modalità semplificata.

Analizzati gli elaborati della variante oggetto della presente decisione, nello specifico:

- la relazione del RUP;
- la relazione tecnico-illustrativa;
- gli elaborati cartografici;
- la relazione motivata del RUP in relazione al procedimento di VAS;

Per quanto sopra esposto, in relazione alle attività di analisi dei documenti che costituiscono la variante oggetto della presente decisione ed ai riscontri dell'attività procedimentale, la scrivente Autorità Competente ritiene completato il procedimento valutativo finalizzato alla Verifica di Assoggettabilità a V.A.S. della VARIANTE PUNTUALE SEMPLIFICATA AL P.O.C. - SCHEDA RQm 13_1 "AREA DI RECUPERO CON DESTINAZIONE MISTA: FASCIA PERIURBANA COMPRESA TRA LA PISTA MARGHERITA E PORTA SAN MATTEO, SAN GIMIGNANO" ai sensi dell'art.5 comma 3ter della L.R.T. n.10/2010 e s.m.i. ritenendo che la variante in oggetto rientri nei casi di *"varianti formali, di carattere redazionale o che comunque non comportino modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a VAS"* e che non comporti impatti sull'ambiente.

Pertanto

ESPRIME

Il proprio PARERE MOTIVATO DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA della VARIANTE PUNTUALE SEMPLIFICATA AL P.O.C. - SCHEDA RQm 13_1 "AREA DI RECUPERO CON DESTINAZIONE MISTA: FASCIA PERIURBANA COMPRESA TRA LA PISTA MARGHERITA E PORTA SAN MATTEO, SAN GIMIGNANO".

San Gimignano, 15.06.2022

Firmato digitalmente dai componenti dell'Autorità Competente:

Arch. Francesca Banchetti

Arch. Claudia Ciari

Ing. Paolo Vagaggini